

COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI
DELLE TRE VENEZIE

VENEZIA



ORIENTAMENTI DEL COMITATO
TRIVENETO DEI NOTAI
IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI

Settembre 2004

COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI
DELLE TRE VENEZIE

VENEZIA



ORIENTAMENTI DEL COMITATO
TRIVENETO DEI NOTAI
IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI

Settembre 2004

PRESENTAZIONE

*L*a riforma del diritto societario ha operato una radicale ristrutturazione delle regole che governano le società di capitali e le società cooperative, creando nuovi problemi e nuovi dubbi agli operatori del diritto.

Seguendo una tradizione consolidata, ed adempiendo al proprio ruolo istituzionale di servizio al Notariato Triveneto, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie pubblica il lavoro svolto dalla propria Commissione-Società ed offre una raccolta di orientamenti operativi in materia.

E' un lavoro che rivisita, alla luce della riforma, quanto già a suo tempo prodotto dalla Commissione Mista tra magistrati, commercialisti, ragionieri e notai ed inoltre affronta, ovviamente con la sensibilità maturata dall'esperienza locale, alcune questioni nascenti dalla novità.

Il volume si propone quindi di suggerire risposte meditate su argomenti che quotidianamente si presentano sulle nostre scrivanie, al fine di indicare criteri di orientamento comuni che possano generare uniformità di comportamento e relativa certezza.

Non è certo un lavoro accademico e sistematico e neppure ha la pretesa di completezza e di incontrovertibilità. Ha però, a nostro avviso, il grande pregio di essere una bussola che suggerisce linee di condotta le quali, se condivise ed applicate, porteranno di sicuro un grande beneficio agli operatori ed ai nostri clienti.

L'opera subirà con il tempo aggiornamenti ed integrazioni: sia per affrontare argomenti ancora non trattati, sia per modificare eventuali orientamenti che dovessero risultare superati o contraddetti da giurisprudenza e dottrina successive, sia infine per dare conto del recepimento dei suggerimenti e delle critiche che dovessero pervenirci.

Un grazie sentito ai valorosi colleghi Cesare Peloso e Paolo Talice (rispettivamente Presidente e Segretario della Commissione), Carlo Alberto Busi, Giacomo Gelmi, Eliana Morandi, Giovanni Rizzi e Marco Silva (componenti della stessa) che con il loro prezioso lavoro a vantaggio della categoria hanno permesso la realizzazione di questa raccolta.

Venezia, settembre 2004

ERNESTO MARCIANO

Presidente del Comitato Interregionale
dei Consigli Notarili delle Tre Venezie

LA COMMISSIONE

Cesare Peloso	<i>Presidente</i>
Paolo Talice	<i>Segretario</i>
Carlo Alberto Busi	<i>Componenti</i>
Giacomo Gelmi	
Elia Morandi	
Giovanni Rizzi	
Marco Silva	

ELEMENTI FORMALI
E ASPETTI GENERALI

CONTROLLI

1 - Qualora un verbale assembleare o consigliare sia ricevuto da un notaio per atto pubblico, e sia formato o terminato in giorno diverso e successivo rispetto alla data di svolgimento della riunione, il notaio che l'ha ricevuto dovrà iscriverlo nel proprio repertorio alla data di completamento, in quanto il repertorio è registro di atti e non di fatti.

2 - E' ammissibile che il notaio verbalizzante più modifiche dello statuto (deliberate in un'unica assemblea), proceda ad una iscrizione parziale avente ad oggetto le sole modifiche per le quali ritenga verificato l'adempimento delle condizioni previste dalla legge. In questo caso le delibere non iscritte non devono avere alcuna influenza o collegamento con quelle iscritte.

3 - Il controllo di legittimità affidato al notaio dall'art. 2436 c.c. è riferito esclusivamente alle modifiche dello statuto, pertanto non sono soggetti a detto controllo, anche se ricevute per atto pubblico:

- a) le delibere di nomina o sostituzione dei liquidatori;
- b) le delibere con le quali l'assemblea straordinaria approva la proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- c) le delibere delle assemblee degli obbligazionisti di nomina del rappresentante comune, o quelle con le quali l'assemblea degli obbligazionisti si esprime sulle modifiche di alcune condizioni del prestito obbligazionario.

4 - Unici soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione di un atto costitutivo sono il notaio che lo ha ricevuto e ciascuno degli amministratori della società, salva l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2330 c.c.

5 - Il notaio non può rifiutare l'iscrizione di una delibera di modifica dello statuto, ai sensi del terzo comma dell'art. 2436 c.c., con riferimento a clausole statutarie non oggetto della delibera e già contenute nel testo dello statuto precedentemente iscritto nel registro delle imprese.

6 - Un cittadino straniero non può partecipare a società italiane se, in base al principio di reciprocità, al cittadino italiano non sia consentito partecipare a società nello stato estero di appartenenza dello straniero. Tale principio non si applica ai cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno, i quali sono pertanto sempre legittimati a partecipare a società italiane.

7 - I rappresentanti di enti o società straniere che partecipano a società italiane debbono essere legittimati secondo le norme del proprio ordinamento.

8 - I pubblici ufficiali abilitati alla ricezioni di atti pubblici, quali i segretari comunali, gli ufficiali roganti o i diplomatici all'estero, non possono ricevere atti costitutivi o modificativi di società di capitali, essendo tale competenza riservata ai notai che svolgono anche la funzione di controllo di legalità ai sensi degli artt. 2330 c.c., primo comma e 2436 c.c., primo comma; richiamati anche in materia di s.r.l. e di cooperative.

9 - Nell'atto costitutivo delle società di capitali e delle cooperative è necessario indicare lo stato di costituzione degli eventuali enti soci diversi dalle persone fisiche e non anche la data in cui detti enti soci sono stati costituiti.

10 - L'acquisto da parte della società da promotori, fondatori, soci o amministratori in violazione a quanto disposto dall'art. 2343bis c.c. è comunque valido ed efficace, avendo il quinto comma di detto articolo stabilito una conseguenza tipica diversa dalla nullità o dall'annullabilità dell'atto.

11 - Il primo esercizio sociale di una società di capitali avente gli esercizi sociali coincidenti con l'anno solare può avere eccezionalmente una durata ultrannuale quando la società venga costituita successivamente al primo novembre di ciascun anno.

DENOMINAZIONE

1 - E' possibile indicare nello statuto la denominazione per esteso e la relativa sigla. Non è invece possibile indicare più denominazioni o sigle alternative.

2 - Nelle società aventi per oggetto la gestione di case di cura, la denominazione sociale deve contenere l'indicazione "Casa di Cura Privata" ex art. 51 legge 12 febbraio 1968 n. 132 ed è fatto divieto di usare l'aggettivo internazionale.

3 - I soggetti diversi dalle banche non possono utilizzare nella denominazione sociale le parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" e simili, a meno che la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 133 della legge bancaria, non autorizzi espressamente l'uso di dette parole.

4 - In caso di società con unico socio l'indicazione "società unipersonale" ovvero "società con unico socio" prescritta dall'art. 2250 c.c. non deve rientrare nella denominazione ma va semplice-

mente aggiunta alla denominazione, e pertanto non deve essere modificato lo statuto al riguardo.

5 - Fra i poteri di controllo del notaio ai fini dell'iscrizione di un atto nel registro delle imprese non può comprendersi anche quello di valutare la legittimità della denominazione sociale sotto il profilo del rispetto del diritto di esclusiva spettante ad altri titolari di ditte individuali o collettive.

DOMICILIO DEI SOCI

1 - Si reputa illegittima la clausola dello statuto di una società in cui è prevista l'elezione di domicilio dei soci presso la sede legale della società.

E' invece legittima l'indicazione del domicilio risultante dal libro soci.

SEDE

1 - I soci, nonostante il disposto degli artt. 2328 e 2463 c.c. che richiedono soltanto l'indicazione in statuto del comune ove è posta la sede, possono se ne hanno interesse indicare nello statuto oltre al comune anche l'indirizzo completo; in questo caso, per successive modifiche dell'indirizzo nell'ambito dello stesso comune, le società non possono procedere mediante la semplice dichiarazione dell'organo amministrativo ex art. 111ter disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, ma sarà necessaria la delibera assembleare di modifica dello statuto.

2 - Non è applicabile alle società a responsabilità limitata la disposizione dell'art. 2365, secondo comma, c.c., e pertanto non

è possibile prevedere negli statuti di s.r.l. la competenza dell'organo amministrativo per l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie e per il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale (riservate nella s.r.l. alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci a sensi dell'art. 2479, secondo e quarto comma, c.c.).

3 - Gli artt. 2328 e 2463 c.c., in relazione anche al disposto degli artt. 46 c.c. e 91 legge fallimentare, impongono l'indicazione, nell'atto costitutivo, della sede della società, senza consentire in alcun modo che possa indicarsi anche un diverso tipo di sede principale ("amministrativa", "operativa" e simili) per cui la previsione di sedi non secondarie diverse da quella c.d. legale, in quanto suscettibile tra l'altro di ingenerare incertezze e confusione per i terzi, non è legittima e quindi non è iscrivibile nel registro imprese.

4 - Poiché le società possono avere un'unica sede principale la configurazione di una sede della liquidazione diversa da quella legale è illegittima. Nel caso che si voglia porre la sede della società in liquidazione in un luogo diverso da quello in cui era posta prima della liquidazione occorre procedere nelle forme di legge trasferendo la sede legale.

DURATA

1 - E' legittimo prevedere negli atti costitutivi di società di capitali una clausola che determini una durata anche particolarmente lunga, dovendosi ritenere superata la precedente posizione contraria della giurisprudenza, alla luce della nuova disciplina che ammette la durata a tempo indeterminato.

2 - In una società di capitali la cui durata sia stata statutariamente prevista è sicuramente legittima la deliberazione dell'assemblea dei soci con la quale, prima della scadenza, ovvero anche dopo, revocando in tal caso lo stato di liquidazione, si proceda alla modifica statutaria prevedendo la durata a tempo indeterminato della società. Il tutto, ovviamente, nei termini e con la garanzia del recesso attualmente concessa dalla legge ai soci.

3 - Il legislatore ha reputato pleonastico l'inserimento della durata tra gli elementi costitutivi della s.r.l., ben potendo la società essere validamente costituita anche senza alcun riferimento alla durata della stessa. In tal caso la società è a tempo indeterminato.

OGGETTO

1 - Deve ritenersi compatibile con le disposizioni dell'art. 2328 c.c. (per le s.p.a.) e dell'art. 2463 c.c. (per le s.r.l.), che impongono di indicare nello statuto l'attività che costituisce l'oggetto della società, la previsione dello svolgimento di attività di "import-export" senz'altro aggiungere, essendo naturale che tale attività non sia ristretta a particolari settori merceologici.

2 - Nella costituzione delle società va indicato l'oggetto in modo che risulti determinato. In particolare è necessario specificare l'attività prescelta (commerciale, industriale, finanziaria, agricola, prestazione di servizi, ecc.) ed eventualmente i settori merceologici interessati. Sono comunque sempre ammissibili oggetti plurimi ed eterogenei, ritenendosi illegittimi solo quegli oggetti sociali di ampiezza tale da risultare in concreto indeterminati. Il commercio di qualunque prodotto o bene deve quindi ritenersi lecito come oggetto sociale.

3 - Non è ammissibile la previsione nell'oggetto dell'affitto dell'unica azienda sociale. Tale attività, che non può costituire il fine della società, è comunque ammissibile in concreto purché finalizzata al raggiungimento dell'oggetto sociale.

4 - Sono lecite le società di ingegneria costituite sotto forma di società di capitali che abbiano per oggetto l'attività di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale. Possono essere iscritte nel registro delle imprese società aventi per oggetto esclusivo aspetti organizzativi e materiali delle altre attività professionali.

5 - L'affitto a terzi di tutti, di alcuni o dell'unico bene (mobile o immobile) di proprietà della società, non integrando un mero godimento ma costituendo un'attività economica volta alla produzione di un utile, può legittimamente costituire oggetto di una società.

6 - Lo svolgimento dell'attività di mediazione è possibile per le sole società che possiedono i requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39. In particolare è necessario per l'art. 5 lett. e) di detta legge che l'attività di mediazione sia prevista in forma esclusiva.

7 - Nelle clausole in cui sono indicate le operazioni e gli atti strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, occorre che l'attività di natura finanziaria e in particolare quella di assunzione di partecipazioni, di prestazione di fidejussioni e di garanzie reali e di tutte le altre attività previste dal D.M. 6/7/1994, se indicata fra le operazioni che possono essere compiute dagli amministratori, sia, in termini univoci e chiari, distinta dalla determinazione dell'oggetto vero e proprio, e venga espressamente riferita alla sola ipotesi che essa risulti strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale.

In questa ipotesi, allo scopo di chiarire che l'assunzione di partecipazioni non costituisce oggetto dell'attività sociale, in contrasto con le norme della legge bancaria (vedi articolo 106), sarà utile specificare che il potere degli amministratori di assumere partecipazioni sociali, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, non sarà comunque esercitato “nei confronti del pubblico”.

8 - In sede di controllo di legittimità di un atto costitutivo o di uno statuto di società da parte del notaio non è possibile effettuare alcuna valutazione circa la congruità del capitale sociale rispetto all'oggetto poiché tale valutazione sarebbe necessariamente di merito e non di legittimità.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1 - In caso di società in liquidazione l'indicazione “società in liquidazione” prescritta dall'art. 2487bis c.c. non deve rientrare nella denominazione, posto che la norma in oggetto impone che detta indicazione debba essere semplicemente aggiunta alla denominazione sociale, e pertanto non deve essere modificato lo statuto al riguardo.

2 - Nei casi previsti dai numeri 1), 2), 3), 4), e 5) del primo comma dell'art. 2484 c.c., la decisione dei soci di nomina dei liquidatori può essere adottata anche prima che venga iscritta nel registro delle imprese la dichiarazione degli amministratori con cui viene accertata la causa di scioglimento. Tale decisione di nomina produrrà i suoi effetti solo dopo che sarà iscritta la dichiarazione di accertamento dello scioglimento e la decisione di nomina medesima.

3 - L'atto costitutivo è libero di determinare altre cause di scioglimento, oltre a quelle legali, la competenza a deciderle o ad accertarle e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari. Non può in ogni caso stabilire per dette cause un'efficacia dello scioglimento nei confronti dei terzi anteriore alla relativa pubblicità da effettuarsi mediante iscrizione nel registro delle imprese.

4 - Le delibere di nomina e revoca dei liquidatori, e comunque tutte le decisioni riguardanti gli argomenti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 2487 c.c., devono essere adottate con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto ma non anche con le forme previste per adottare dette modifiche. Di conseguenza il verbale che raccoglie dette decisioni può anche non rivestire la forma dell'atto pubblico.

5 - La deliberazione dell'assemblea dei soci di una società di capitali che, convocata senza indugio, modifica l'oggetto sociale già conseguito o divenuto impossibile a conseguirsi, non comporta revoca dello stato di liquidazione: pertanto produce effetti sin dalla sua iscrizione al registro delle imprese senza necessità del decorso del termine di 60 giorni prescritto dall'art. 2487ter, secondo comma, c.c.

6 - La previsione statutaria di cause convenzionali di scioglimento della società deve essere accompagnata dall'individuazione dell'organo competente a deliberare o accertare tali cause di scioglimento e ad effettuare i relativi adempimenti pubblicitari: la mancata previsione ed attribuzione delle suddette competenze comporta l'inefficacia della clausola statutaria che si limita alla previsione di ipotesi convenzionali di scioglimento.

7 - E' legittima la deliberazione di nomina dei liquidatori di una società di capitali che non individui analiticamente i poteri attribuiti agli stessi nella fase di liquidazione ex art. 2487, lettera c), c.c., essendo sufficiente che oltre alla loro nomina provveda anche all'indicazione, se più di uno, delle regole di funzionamento dell'organo pluripersonale e dei poteri di rappresentanza. In tale ipotesi i liquidatori avranno i più ampi poteri, compresi quelli di porre in essere gli atti di cui alla lettera c) dell'art. 2487, c.c.

TRASFORMAZIONE

1 - Non è necessario procedere ad una nuova stima formata da un esperto nominato dal tribunale nel caso in cui una s.r.l., che abbia ricevuto conferimenti in natura, si trasformi in s.p.a., purchè tra la data del conferimento e quella di trasformazione sia intercorsa l'approvazione di almeno un bilancio di esercizio.

2 - Nella trasformazione di società di persone in società di capitale il capitale risultante dopo l'operazione non può essere in nessun caso inferiore a quello della società di persone a meno che la riduzione non sia necessaria per ripianare le perdite.

3 - Le spese dell'atto costitutivo vanno inderogabilmente indicate solo nelle costituzioni di società di capitali e di cooperative e non nelle trasformazioni.

FUSIONE E SCISSIONE

1 - Con il consenso unanime dei soci è possibile deliberare una fusione o una scissione anche prima dell'iscrizione del relativo pro-

getto nel registro delle imprese, purchè detto progetto sia stato depositato. In detta ipotesi è però necessario allegare alla delibera il testo integrale del progetto al fine di evitare che il momento di conoscibilità della prima possa essere anteriore a quello di conoscibilità del secondo.

2 - Il limite massimo fra il deposito per l'iscrizione del progetto di fusione e la delibera assembleare di approvazione del progetto può stabilirsi in sei mesi.

3 - La disposizione prevista dall'art. 2502bis c.c., in base alla quale i documenti indicati nell'art. 2501septies c.c. devono essere depositati nel registro delle imprese unitamente alla delibera di fusione, essendo volta a garantire la possibilità per i terzi di verificare detti documenti presso il registro delle imprese ove è iscritta la società, deve essere interpretata nel senso che i documenti già depositati in detto registro, anche se in fascicoli di diverse società, non devono essere ridepositati, dovendosi procedere al deposito dei soli documenti mai depositati.

E' comunque necessario che dal verbale risulti l'avvenuto deposito dei documenti che non si intende allegare alla richiesta di iscrizione della delibera di fusione.

Così ad esempio non occorre ridepositare i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione se questi sono già stati regolarmente depositati presso un registro imprese, dovendosi procedere al deposito solo qualora si tratti di bilanci non depositati (come per le società di persone).

4 - Possono legittimamente essere adottate le delibere di fusione utilizzando le procedure semplificate previste dagli artt. 2505 e 2505bis, c.c., anche nel caso in cui al momento di tali delibere non sia ancora posseduto dall'incorporante rispettivamente l'intero o il 90% del capitale dell'incorporata.

Tale possesso deve infatti necessariamente sussistere solo al momento della stipula dell'atto di fusione.

5 - La procedura semplificata di fusione di cui all'art. 2505 c.c. può essere attuata anche nel caso della cosiddetta "fusione inversa", nell'ipotesi cioè in cui l'incorporante sia interamente posseduta dall'incorporata e pertanto ai soci della seconda verranno interamente e proporzionalmente attribuite le quote o azioni della prima in sostituzione di quelle della seconda in loro possesso che verranno annullate.

6 - In caso di scissione l'eventuale esonero deliberato dai soci e dai possessori di altri strumenti finanziari, ai sensi del quarto comma dell'art. 2506ter, c.c., di far redigere dall'organo amministrativo i documenti di cui ai commi primo, secondo e terzo del medesimo articolo 2506ter, c.c., può riguardare anche l'obbligo di far redigere la relazione dell'esperto o degli esperti di cui all'art. 2501sexies, c.c.

7 - In caso di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone, a norma dell'art. 2343 c.c. (richiamato dal settimo comma dell'art. 2501sexies, c.c.), è necessaria nei seguenti casi:

- a) qualora la società risultante dalla fusione sia una società di capitali di nuova costituzione;
- b) qualora la società risultante dalla fusione sia una società di capitali preesistente che, per effetto della fusione, aumenti il patrimonio netto.

Qualora ricorrano le condizioni di cui sopra la relazione di stima ex art. 2343 c.c. è necessaria anche nel caso in cui alla fusione non sia applicabile l'art. 2501sexies, c.c., (cosiddette "fusioni semplificate" ex artt. 2505 e 2505bis, c.c.). La mancata applica-

zione del settimo comma dell'art. 2501sexies, c.c., infatti, esclude esclusivamente la necessità di avere un unico esperto o esperti incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio e la relazione di stima del patrimonio della società di persone, e non anche la necessità di procedere alla redazione di quest'ultima relazione.

8 - Nel caso in cui ad una scissione non partecipano s.p.a., s.a.p.a. o cooperative per azioni i termini di cui agli artt. 2501ter, quarto comma, 2501septies, primo comma, e 2503, primo comma, c.c., (direttamente applicati alla scissione per effetto del richiamo contenuto negli artt. 2506bis, quinto comma, e 2506ter, quinto comma, c.c.) sono ridotti alla metà per effetto del disposto dell'art. 2505quater, c.c. Detto ultimo articolo, infatti, pur non essendo espressamente richiamato in materia di scissione, deve necessariamente applicarsi alla stessa poichè non integra una disposizione autonoma ma una modalità di applicazione degli articoli richiamati.

SOCIETÀ PER AZIONI

CONFERIMENTI

1 - La relazione di stima ex art 2343 c.c. deve necessariamente contenere l'attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito.

2 - La data della relazione di stima redatta ai fini di un conferimento deve essere la più aggiornata possibile e comunque non anteriore di quattro mesi rispetto all'atto.

3 - In caso di conferimento di azienda è sempre possibile procedere alla stima dell'avviamento.

4 - Non è necessaria la relazione di stima nel caso di aumento di capitale mediante imputazione allo stesso di somme derivanti da prestiti effettuati dai soci o da terzi alla società, sempre che detti prestiti siano avvenuti in denaro e che risultino da bilancio o da apposita situazione patrimoniale approvata dall'assemblea.

ASSEMBLEE

1 - Ai sensi dell'art. 2370, quarto comma, c.c., lo statuto può legittimamente limitarsi a consentire l'intervento alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione senza altro aggiungere, quindi senza disciplinare compiutamente le modalità di svolgimento di dette assemblee. In tal caso dovranno però essere attuati in concreto tutti quegli accorgimenti tecnici che consentano di effettuare gli accertamenti e di porre in essere quelle attività che

devono poi risultare dal verbale ai sensi dell'art. 2375 c.c. (ad esempio: accertamento dell'identità dei partecipanti e capitale rappresentato da ciascuno; modalità e risultati delle votazioni con identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; possibilità per i soci di partecipare alla discussione e di rilasciare dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno).

2 - La disciplina della cosiddetta “assemblea totalitaria” contenuta nel quarto comma e seguenti dell'art. 2366 c.c. è inderogabile, pertanto trova applicazione anche in presenza di una diversa previsione statutaria, sia con riferimento agli statuti adeguati alla riforma del diritto societario sia con riferimento a quelli non adeguati.

3 - La previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma, c.c. può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno però sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori devono infatti dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c.

4 - Il presidente ed il segretario, se non indicati nello statuto, devono essere designati dall'assemblea, ritenendosi inderogabile l'art. 2371 c.c.

Qualora il verbale dell'assemblea venga redatto da un notaio, lo stesso, non essendo un segretario in senso tecnico, può essere designato dal solo presidente, anche se tale clausola non è espressamente prevista nello statuto.

5 - La clausola statutaria che limita il diritto di voto ad una misura massima o dispone scaglionamenti, ai sensi del terzo comma dell'art. 2351 c.c., può determinare detti misura massima o scaglionamenti sia in senso assoluto (in rapporto al totale delle azioni emesse) sia in senso relativo (in rapporto al totale delle azioni effettivamente presenti in ogni singola assemblea).

6 - L'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 2372 c.c., disciplina il caso di subdelega, pertanto non intende escludere la legittimità dell'intervento diretto in assemblea dei legali rappresentanti della società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione cui sia stata conferita la rappresentanza da un socio.

7 - Per le votazioni relative alla nomina dei componenti gli organi sociali, non concretizzandosi nell'espressione di un consenso o di un dissenso bensì nell'espressione di una o più preferenze, è possibile procedere con votazioni segrete, purchè la clausola statutaria che introduce tale previsione attribuisca ai soci che lo richiedano il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

8 - Possono legittimamente non essere riassunte nel verbale dell'assemblea le dichiarazioni dei soci non pertinenti all'ordine del giorno, anche se nel corso dell'assemblea i soci hanno espressamente richiesto che le loro dichiarazioni siano riportate nel verbale.

9 - I soci non hanno diritto di vedere riportate per intero le loro dichiarazioni nel verbale dell'assemblea, in quanto l'art. 2375, primo comma, c.c., prevede espressamente che dette dichiarazioni devono essere riassunte.

AMMINISTRAZIONE

1 - Lo statuto di una s.p.a. può legittimamente prevedere una sola forma di amministrazione e controllo scegliendo tra il sistema tradizionale, quello monistico o quello dualistico, non ritenendosi legittima l'attribuzione di tale scelta all'assemblea ordinaria. Tale ultima assemblea potrà comunque determinare al momento della nomina il numero dei componenti gli organi sociali e la loro durata in carica nel rispetto dei limiti statutari e di legge.

2 - E' illegittima la previsione della nomina di procuratori generali o direttori generali che assorbano interamente i poteri gestori dell'organo amministrativo, perché non si può ammettere la dissociazione permanente tra titolarità del potere gestorio e suo esercizio; sono ammesse procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

3 - E' legittima la clausola simul stabunt simul cadent, anche se viene meno un solo amministratore.

4 - E' ammissibile un consiglio di amministrazione composto di due membri.

5 - E' legittima la clausola per cui in caso di parità prevale il voto del presidente purché il consiglio sia composto da più di due membri.

6 - E' legittima la clausola che prevede, per la nomina delle cariche sociali, la possibilità per ciascun socio di esprimere un numero di preferenze inferiore al numero degli amministratori e dei sindaci da eleggere (art. 2368, I comma, c.c.).

7 - Non è possibile prevedere come forma di elezione degli amministratori l'acclamazione, neppure in via alternativa rispetto ad altre modalità di nomina.

MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO

1 - Il termine non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'offerta per l'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale, termine previsto dall'art. 2441, secondo comma, c.c., non può essere ridotto per disposizione statutaria o con deliberazione assembleare adottata a maggioranza. E' tuttavia ammesso che tutti i soci della società rinuncino a tale termine di legge in riferimento allo specifico aumento di capitale deliberato.

2 - L'art. 2438, primo comma, c.c., che prevede che la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere "eseguita" fin quando le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate, implicitamente consente che un aumento di capitale possa essere deliberato anche in presenza di un precedente aumento sottoscritto e non integralmente versato.

3 - I fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società di cui gli amministratori devono dare conto in assemblea ai sensi dell'art. 2446, primo comma, c.c., consistono in fatti che incidono sulle prospettive future della società e quindi sulla previsione di andamento della stessa (ad esempio: stipulazione di un importante contratto), possono anche riguardare eventi sopravvenuti che abbiano inciso sulla entità della perdita riducendola o aumentandola. In ogni caso il capitale, ai sensi del secondo comma dell'art. 2446, c.c., o dell'art. 2447, c.c., deve essere ridotto sempre in proporzio-

ne delle perdite accertate e l'accertamento delle perdite è affidato ad un documento contabile quale è la relazione sulla situazione patrimoniale della società e non al resoconto orale degli eventi sopravvenuti effettuato nella riunione assembleare da parte degli amministratori.

4 - Non è necessaria la stima se si procede all'aumento mediante passaggio a capitale del fondo soci-aumento di capitale, o soci-conto capitale, trattandosi di mezzi propri della società.

5 - Non è possibile aumentare il capitale mediante l'utilizzo della riserva legale.

6 - Per procedere alla riduzione del capitale per perdite deve essere presentata ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c., in assemblea, una situazione patrimoniale, redatta con i medesimi criteri dell'ultimo bilancio e dalla quale emergano le perdite. Tale situazione non può essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'assemblea.

L'esposta procedura non trova applicazione qualora le perdite emergano in sede di approvazione del bilancio e le stesse vengano ripianate nella medesima assemblea o in una successiva che si tenga nelle immediatezze della prima

7 - Non è ammissibile in alcun caso la riduzione parziale delle perdite, neppure in caso di riduzione facoltativa del capitale sociale.

8 - Nell'ipotesi in cui l'assemblea riduca il capitale per perdite e ne disponga la ricostituzione non è necessaria la contestuale sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dei soci ai quali deve comunque essere riconosciuto il diritto di opzione.

Rimane inteso che, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 2484 n. 4 c.c., fino a quando il deliberato aumento non sia sottoscritto per un ammontare almeno pari a quello del capitale minimo legale, la causa di scioglimento è attuale.

9 - Ai sensi del sesto comma dell'art. 2436 c.c., il testo integrale dello statuto, nella sua redazione aggiornata, non costituisce un allegato obbligatorio del verbale che recepisce la modifica, bensì un allegato obbligatorio al deposito nel registro imprese di detto verbale.

E' comunque opportuno che detto testo integrale dello statuto aggiornato sia allegato al verbale.

10 - Le decisioni di modifica dello statuto sono sottoposte, ai sensi dell'art. 2436, quinto comma, c.c., alla condizione sospensiva di efficacia della loro iscrizione nel registro delle imprese.

E' quindi possibile, pendente la condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 1357 c.c.:

- a) adottare, anche non nella stessa assemblea, ulteriori delibere connesse o dipendenti da quella o da quelle ancora sospese (cosiddette "delibere a cascata");
- b) dare esecuzione alle delibere ancora inefficaci (ad esempio sottoscrivere un aumento di capitale contestualmente alla delibera che lo adotta);
- c) adottare delibere da parte di altri organi sociali in forza di poteri attribuiti dallo statuto in virtù di una delibera modificativa non ancora iscritta.

In tutti questi casi gli atti ulteriori: connessi, dipendenti o esecutivi di delibere non ancora efficaci, sono a loro volta sottoposti alla medesima condizione di efficacia dell'atto da cui traggono legittimazione.

11 - E' possibile modificare la data di chiusura dell'esercizio sociale a condizione che al fine di portare a regime tale modifica non sia previsto un esercizio ultrannuale.

Non sembra possibile adottare una delibera che riduca la durata di un esercizio sociale già chiuso, anche se il relativo bilancio non è stato ancora predisposto e approvato, perché con decisione dei soci si modificherebbero i tempi concessi agli amministratori e ai sindaci per gli adempimenti relativi alla redazione e presentazione del bilancio.

RECESSO

1 - Per le spa costituite a tempo indeterminato non è obbligatorio indicare nell'atto costitutivo il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere, come letteralmente proposto dall'art. 2328, n. 13), c.c.. Nel caso in cui detto periodo di tempo non sia indicato il socio potrà recedere in qualsiasi momento, salvo il preavviso di legge.

2 - Gli amministratori possono legittimamente convocare un'assemblea con all'ordine del giorno delibere legittimanti il recesso senza aver preventivamente determinato il valore delle azioni, ai sensi dell'art. 2437ter c.c., nel caso in cui i soci li abbiano dispensati all'unanimità da tale determinazione.

E' comunque salva la possibilità per i soci di rinunciare alla determinazione del valore delle azioni in assemblea.

3 - Nel caso di delibera che introduca la durata indeterminata della società, iscritta anteriormente allo scadere del termine precedentemente determinato, ai soci è attribuito il diritto di recesso ai sensi del terzo comma dell'art. 2437 c.c., e non ai sensi del secondo comma, lettera a), del medesimo articolo.

A ciò consegue che il diritto di recesso può essere esercitato in qualunque momento, anche dai soci che hanno concorso all'approvazione della delibera, e con un preavviso di almeno 180 giorni, o del maggior termine statutariamente indicato.

Gli amministratori non sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 2437ter, c.c., anteriormente all'assemblea avente all'ordine del giorno la modifica del termine di durata della società da determinato a indeterminato.

4 - L'introduzione di un termine di durata in una società a tempo indeterminato, avendo come effetto l'eliminazione di una causa di recesso, attribuisce ai soli soci che non hanno concorso alla adozione di tale delibera il diritto di recesso, da esercitarsi nel termine di quindici giorni dalla data dell'iscrizione nel registro imprese della delibera.

AZIONI E LIMITI ALLA LORO CIRCOLAZIONE

1 - Costituisce clausola di mero gradimento rimettere al potere discrezionale dei soggetti di cui all'art. 2355bis, secondo comma, c.c., la facoltà di concedere o meno il gradimento all'alienazione delle azioni senza dettare condizioni specifiche oggettive alle quali subordinare il gradimento ed affidando quindi il giudizio alla discrezionalità dei soggetti preposti al gradimento.

2 - Non costituiscono clausole di mero gradimento quelle previsioni statutarie che predeterminino le qualità soggettive o le specifiche situazioni oggettive alle quali è subordinata la concessione del gradimento.

3 - Per l'opponibilità ai terzi della clausola statutaria di gradimento (e, in genere, delle altre limitazioni statutarie alla circolazione

delle azioni) non è sufficiente la pubblicità legale dello statuto derivante dal deposito dello stesso nel registro delle imprese, ma è necessario che l'esistenza di tali limitazioni alla circolazione risulti dal titolo.

4 - L'esercizio della clausola di gradimento può essere delegato dal consiglio di amministrazione al comitato esecutivo.

5 - E' legittimo sottoporre i trasferimenti di azioni, sia inter vivos che mortis causa, alla clausola di divieto di trasferimento e a quella di mero gradimento, ove siano rispettate le condizioni richieste dall'art. 2355 bis, rispettivamente c. I e c. II.

Non è pertanto necessario il consenso di tutti i soci.

6 - La clausola di mero gradimento è efficace non solo quando la norma statutaria preveda i correttivi di cui all'art. 2355bis, secondo comma, c.c., ma anche quando la clausola stessa preveda altri correttivi che comunque consentano all'alienante di realizzare il valore economico che potrebbe ottenere a sensi dell'art. 2437ter (come ad esempio presentare un terzo disposto ad acquistare allo stesso prezzo richiesto dal socio alienante).

7 - Costituisce clausola di gradimento (e non di mero gradimento) quella disposizione statutaria che rifiuti l'ingresso in società ad impresa o a persona titolare di impresa direttamente concorrenti o in palese conflitto di interessi.

8 - Salvo che lo statuto di una spa non disponga diversamente, l'introduzione, la modifica e la soppressione della clausola di gradimento è deliberata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze e le modalità per essa normalmente previste. Non è pertanto necessaria l'unanimità. I soci che non hanno concorso all'approva-

zione delle delibere riguardanti il vincolo del gradimento hanno diritto di recesso, salvo che lo statuto disponga diversamente.

9 - Non costituisce violazione del divieto di patti successori ed è legittima la clausola statutaria che attribuisca ai soci superstiti il diritto di acquistare, entro un determinato periodo di tempo e previo pagamento di un prezzo congruo da determinarsi secondo criteri prestabiliti, le azioni già appartenute al defunto medesimo e pervenute agli eredi in forza della successione: e ciò in quanto il vincolo che ne deriva a carico dei soci è destinato a produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria, e quindi nel trasferimento per legge o per testamento, per cui la morte di uno dei soci costituisce soltanto il momento a decorrere dal quale può essere esercitata l'opzione per l'acquisto.

10 - La disposizione del primo comma dell'art. 2344 c.c., nella parte in cui autorizza gli amministratori a vendere le azioni del socio moroso per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti, autorizza anche i medesimi amministratori a contrarre con se stessi qualora intendano acquistare dette quote nella qualità di soci o rappresentanti di enti soci. Non si applica in ogni caso l'art. 2391 c.c..

11 - Ai limiti statuari eventualmente previsti in merito alla libera possibilità di costituire in pegno le azioni si applica la disciplina dei limiti alla circolazione delle azioni dettata dall'art. 2355bis, c.c., compreso il diritto di recesso.

12 - La previsione contenuta nel primo comma dell'art. 2354 c.c., come novellata dal d.lgs. 37/2004, facendo salvi i divieti contenuti nelle leggi speciali rende di fatto non attuale la possibilità di emettere azioni al portatore.

13 - E' legittimo che lo statuto sottoponga a particolari condizioni il trasferimento delle azioni o vieti il loro trasferimento per cinque anni ai sensi del primo comma dell'art. 2355-bis, c.c., anche se in altra clausola ammette la possibilità di emettere azioni al portatore.

In tale ipotesi i limiti o i divieti non si applicano alle eventuali azioni al portatore emesse (una volta che ciò sia possibile per legge).

14 - L'offerta di prelazione è valida quando ricorrono tutti gli elementi per informare in modo completo i soci o la società sui termini del contratto che si vuole offrire, e quindi contenere l'indicazione del prezzo delle azioni, le modalità di pagamento dello stesso, nonché le eventuali ulteriori indicazioni richieste dallo statuto.

15 - E' legittima, ove statutariamente prevista, la clausola di prelazione che consenta la possibilità di offerta cumulativa da parte di una pluralità di soci ad un prezzo globale

16 - La clausola di prelazione è legittimamente applicabile anche ai negozi a titolo gratuito, o con corrispettivo infungibile, soltanto ove siano previsti dei meccanismi correttivi (valutazione a mezzo arbitratori), che consentano al socio che intendeva trasferire le azioni di realizzare il valore economico delle stesse.

17 - Può ritenersi legittima la clausola di prelazione che consenta all'offerente di non accettare il prezzo determinato dagli arbitratori ritirando l'offerta entro un termine prefissato.

18 - E' legittima l'applicazione della clausola di prelazione anche alla cessione dell'usufrutto sulle azioni.

STRUMENTI FINANZIARI

1 - Qualora gli strumenti finanziari siano dotati di diritto di voto su argomenti specificatamente indicati, normalmente devoluti alla competenza dell'assemblea dei soci (ad esempio la modifica dell'oggetto sociale), detto diritto di voto viene esercitato nell'assemblea dei soci all'uopo convocata e non in un'assemblea speciale. Infatti la previsione del sesto comma dell'art. 2346 c.c., che vieta la possibilità di emettere strumenti finanziari aventi diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, deve essere interpretata come divieto di abbinare agli strumenti finanziari il diritto di voto "generale" e non anche come divieto di esercitare nell'assemblea generale degli azionisti il diritto di voto "speciale" eventualmente attribuito ai sensi del quinto comma dell'art. 2351 c.c.

E' fatta comunque salva la possibilità di prevedere statutariamente che gli strumenti finanziari aventi diritto di voto su argomenti di competenza dell'assemblea dei soci esercitino detto diritto in un'assemblea speciale.

E' in ogni caso necessario che lo statuto determini il peso del voto spettante ai portatori degli strumenti finanziari.

2 - Nel caso esistano portatori di strumenti finanziari dotati di diritto di voto da esercitarsi nell'assemblea dei soci su argomenti specificatamente indicati, della loro presenza si dovrà tenere conto ai fini della regolare costituzione di un'assemblea totalitaria avente ad oggetto detti argomenti.

3 - Nonostante l'art. 2376, primo comma, c.c., preveda espressamente l'obbligo dell'assemblea speciale solo per gli strumenti finanziari che conferiscono (anche) diritti amministrativi, è da ritenere che tale obbligo sussista anche nel caso di strumenti finanziari che attribuiscono solo diritti patrimoniali.

OBBLIGAZIONI

1 - La società può deliberare l'emissione di un prestito obbligazionario anche nel corso del primo esercizio. In tal caso l'assemblea deve approvare un bilancio straordinario.

2 - Le delibere dell'assemblea degli obbligazionisti non sono soggette a controllo di legittimità da parte del notaio ma devono avere le forme previste per le assemblee straordinarie (verbale redatto da notaio).

3 - In caso di azzeramento del capitale sociale i portatori di obbligazioni convertibili perdono il diritto di conversione ma mantengono quello di opzione sui successivi aumenti di capitale.

SOCIETÀ
A RESPONSABILITÀ LIMITATA

CONFERIMENTI

1 - La relazione di stima ex art. 2465 c.c. deve necessariamente contenere l'attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito.

2 - La data della relazione di stima redatta ai fini di un conferimento deve essere la più aggiornata possibile e comunque non anteriore di quattro mesi rispetto all'atto.

3 - In caso di conferimento di azienda è sempre possibile procedere alla stima dell'avviamento.

4 - Non è necessaria la relazione di stima nel caso di aumento di capitale mediante imputazione allo stesso di somme derivanti da prestiti effettuati dai soci o da terzi alla società, sempre che detti prestiti siano avvenuti in denaro e che risultino da bilancio o da apposita situazione patrimoniale approvata dall'assemblea.

DECISIONI DEI SOCI

1 - Nella s.r.l. deve ritenersi consentito che la convocazione dell'assemblea possa prevedere una o più date ulteriori per lo svolgimento dell'adunanza (seconda convocazione, terza, e così via). In tal caso potranno anche essere fissati quorum diversi per ogni convocazione senza il limite previsto per la s.p.a. dall'art. 2369, settimo comma, c.c.

2 - Non è ammissibile la clausola che impedisca al socio – di cui si vuole deliberare l’esclusione – la partecipazione all’assemblea relativa. Detto socio non avrà il diritto di voto ma avrà il diritto di impugnare la delibera.

3 - Nonostante la mancanza di ripetizione delle prescrizioni di cui all’art. 2366, primo comma, c.c., anche nelle s.r.l. l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, in quanto la sua funzione è comunque quella di informare i soci, come implicitamente confermato dagli artt. 2479bis, primo comma, e 2479ter, terzo comma, c.c.

4 - La disciplina della cosiddetta “assemblea totalitaria” contenuta nell’ultimo comma dell’art. 2479bis è inderogabile: pertanto trova applicazione anche in presenza di una diversa previsione statutaria, sia con riferimento agli statuti adeguati alla riforma del diritto societario sia con riferimento a quelli non adeguati.

5 - La presentazione del bilancio ai soci nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, o nel maggior termine di cui all’art. 2364 c.c., deve essere intesa come presentazione “per l’approvazione”, pertanto entro detti termini deve essere convocata l’assemblea dei soci avente all’ordine del giorno la proposta di approvazione del bilancio ovvero, se così previsto dallo statuto, avviata la procedura per la formazione del consenso espresso per iscritto relativamente a detta proposta di approvazione.

6 - Le decisioni dei soci adottabili con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale, comunque formate (consenso o consultazione scritta, delibera assembleare), non sono approvate qualora detta metà non costituisca anche una maggioranza, il che

avviene quando l'altra metà del capitale sociale abbia espresso voto contrario.

Il contratto sociale non può derogare al principio esposto.

7 - Non si ritiene possibile, in forza del disposto dell'art. 2479, quinto comma, c.c., prevedere nella s.r.l. limitazioni al diritto di voto diverse da quelle consentite dalla legge.

Non è quindi possibile subordinare l'esercizio di tale diritto al decorso di un termine dall'iscrizione nel libro soci.

8 - La clausola di un atto costitutivo che preveda che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto non deve necessariamente disciplinare le modalità concrete di attuazione della consultazione o della formazione del consenso, in tal caso sono legittimi tutti i metodi che garantiscano la partecipazione della totalità dei soci alla decisione (anche al fine di richiedere un'eventuale devoluzione all'assemblea ai sensi del quarto comma dell'art. 2479 c.c.) e che siano idonei a documentare con chiarezza l'oggetto della stessa ed il consenso espresso.

E' opportuno che detta clausola stabilisca un termine entro il quale la procedura deve essere ultimata, a pena di decadenza dell'attività svolta, non essendo legittimo che i singoli soci prestino il loro consenso a notevole distanza di tempo l'uno dall'altro. A tal fine si reputa congruo prevedere un procedimento decisionale di durata non superiore ai trenta giorni.

9 - Per le votazioni relative alla nomina dei componenti gli organi sociali, non concretizzandosi nell'espressione di un consenso o di un dissenso bensì nell'espressione di una o più preferenze, è possibile procedere con votazioni segrete, purchè la clausola statutaria che introduce tale previsione attribuisca ai soci che lo richieda-

no il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

10 - Nell'ipotesi in cui sia obbligatorio il metodo assembleare per le decisioni dei soci non si ritiene legittimo prevedere statutariamente la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, in quanto l'applicazione analogica del quarto comma dell'art. 2370, c.c., è impedita dalla costruzione alternativa operata dall'art. 2479, terzo e quarto comma, c.c., tra il consenso espresso per iscritto e il consenso espresso in assemblea.

E' invece possibile prevedere statutariamente che le assemblee si tengano con mezzi di telecomunicazione in analogia con la disciplina dettata in materia per le s.p.a.

AMMINISTRAZIONE

1 - La previsione dell'atto costitutivo di affidare l'amministrazione congiuntamente o disgiuntamente agli amministratori anziché in forma collegiale ex art. 2475, terzo comma, c.c., può anche non prevedere in concreto quale forma di amministrazione non collegiale viene adottata, congiunta o disgiunta, rimettendo tale determinazione alla decisione dei soci di nomina degli amministratori.

2 - E' inammissibile nella s.r.l. l'adozione dei sistemi di amministrazione alternativi a quello tradizionale (sistema dualistico e sistema monistico) previsti in materia di s.p.a., anche se subordinati risolutivamente all'insorgere dell'obbligo legale di adozione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477 c.c.

3 - Stante la natura di società di capitali della s.r.l., deve ritenersi indispensabile la presenza formale di un organo amministrativo,

anche nel caso che lo statuto preveda che l'amministrazione spetti necessariamente a tutti i soci. In quanto le qualifiche di amministratore e di socio sono distinte, anche se rivestite dagli stessi soggetti.

4 - La previsione statutaria che, limitando i poteri dell'organo amministrativo, attribuisce funzioni gestorie direttamente ai soci, non comporta come conseguenza l'acquisto della qualifica di amministratori per i soci ma soltanto l'assunzione da parte di questi della responsabilità illimitata nell'ipotesi prevista dall'art. 2476, settimo comma, c.c.

5 - Ai sensi dell'art. 2479 c.c. è possibile che l'atto costitutivo riservi alla competenza dei soci tanto il potere di dare autorizzazioni all'organo amministrativo per il compimento di atti di amministrazione, quanto quello di adottare direttamente decisioni riguardanti l'amministrazione.

In quest'ultimo caso è opportuno che la clausola che attribuisce tale competenza preveda espressamente il diritto degli amministratori di manifestare il loro eventuale dissenso rispetto alla decisione, al fine di evitare la responsabilità solidale ex art 2476, settimo comma, c.c., nonché la facoltà di non eseguirla qualora il dissenso sia manifestato non da singoli amministratori ma dall'organo amministrativo.

6 - Per le competenze inderogabili dell'organo amministrativo previste dall'art. 2475, ultimo comma, c.c., non è ammissibile una clausola che preveda l'unanimità dei consensi: ciò urta contro la necessaria facilità deliberativa di detto organo, che - se compromessa - metterebbe in pericolo la vita stessa della società determinando un insuperabile immobilismo. In tali ipotesi deve ritenersi che l'organo amministrativo funzioni secondo le piene regole della collegialità.

7 - La clausola statutaria con la quale si prevede che l'amministrazione sia affidata a più persone con facoltà di operare disgiuntamente fra loro è ammissibile - con il solo correttivo che il criterio di calcolo della maggioranza per decidere dell'eventuale opposizione deve intendersi la partecipazione al capitale e non agli utili come indicato dall'art. 2257 c.c.

8 - La clausola statutaria con la quale si prevede che l'amministrazione sia affidata a più persone con facoltà di operare disgiuntamente ovvero congiuntamente, all'unanimità o anche a maggioranza, richiede comunque che, nelle materie di cui all'art. 2475, ultimo comma, c.c., l'adozione delle decisioni degli amministratori avvenga in forma collegiale.

9 - E' ammissibile una clausola statutaria che - in caso di amministrazione plurima disgiuntiva - riservi la competenza a decidere sull'opposizione ai soli componenti l'organo amministrativo. In tal caso peraltro sarà necessario prevedere che la decisione dovrà essere presa con maggioranza calcolata per teste, in particolare quando lo statuto preveda la possibilità che amministratori siano anche non soci o quando di fatto non tutti i soci siano amministratori.

10 - In caso di amministrazione plurima disgiuntiva, salvo diversa disposizione statutaria, la competenza a decidere sull'opposizione che ciascun amministratore può sollevare contro l'operazione che un altro amministratore intende concludere, spetta a tutti i soci con decisione ai sensi dell'art. 2479 c.c., con maggioranza calcolata in base alla partecipazione al capitale sociale. In tal caso il rinvio di cui all'art. 2257 c.c. deve essere inteso come atto di gestione di competenza dei soci, con conseguente responsabilità degli stessi ai sensi dell'art. 2476 settimo comma c.c. in solido con gli amministratori che vi daranno esecuzione.

11 - La clausola statutaria con la quale si prevede che l'amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone è ammissibile anche qualora preveda che gli amministratori possano essere non soci.

12 - La clausola statutaria con la quale si prevede che l'amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone con decisioni prese a maggioranza, presuppone che tale maggioranza debba essere calcolata per teste fra gli amministratori e non per partecipazione al capitale degli stessi, in quanto anche soci. In tal senso deve intendersi operante il rinvio all'art. 2258 c.c

13 - Qualora l'atto costitutivo preveda che gli amministratori debbano essere anche soci è ammissibile una clausola con la quale si stabilisca che l'amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone con decisioni prese a maggioranza calcolata in base alla partecipazione al capitale (e non agli utili come letteralmente indicato dall'art. 2258 c.c.), dovendosi peraltro tenere ben distinti i piani su cui i soci/amministratori operano come facenti parte di diversi organi sociali.

14 - E' ammissibile una clausola statutaria con la quale si preveda che l'amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone con decisioni prese a maggioranza anche nell'ipotesi in cui pure si preveda che gli amministratori possano essere non soci ovvero in concreto non tutti i soci siano amministratori. In tal caso la maggioranza deve essere calcolata per teste.

E' tuttavia in facoltà dell'autonoma statutaria riservare categorie di atti di gestione alla competenza delle decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 2479 C.C., per le quali invece la maggioranza è calcolata in funzione della partecipazione al capitale.

15 - In presenza di consiglio di amministrazione, è possibile la delega delle funzioni solo in forza di esplicita clausola statutaria o di decisione dei soci.

L'atto costitutivo o i soci possono disciplinare liberamente l'istituto della delega, in mancanza è applicabile per analogia la disciplina dettata in materia per la s.p.a.

16 - Stante l'incertezza dell'applicabilità in via analogica delle norme della s.p.a. alla s.r.l., è opportuno che l'atto costitutivo disciplini l'applicabilità o meno agli amministratori del divieto di concorrenza.

17 - Non è ammissibile una clausola che preveda la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione per rappresentanza, stante il carattere prettamente fiduciario dell'incarico amministrativo.

18 - E' legittima una clausola che preveda per le s.r.l. il mezzo della telecomunicazione per le riunioni del consiglio di amministrazione.

19 - Stante il tenore dell'art. 2479, secondo comma nn. 4 e 5, c.c., l'attribuzione alla competenza esclusiva dell'organo amministrativo non può essere stabilita nell'atto costitutivo al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla disciplina legale (artt. 2481, 2505, secondo comma e 2505 bis, secondo comma, c.c.). Non può essere pertanto adottata per le s.r.l. una clausola che riproduca il disposto dell'art. 2365, secondo comma, c.c.

20 - Nonostante il mancato richiamo dell'art. 2361, secondo comma, c.c. (assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesi-

me), tale disposizione si ritiene direttamente applicabile anche nella s.r.l. e quindi costituisce un limite legale al potere di gestione degli amministratori in forza della previsione dell'art. 111 duodecies disp. att. c.c., che contempla l'obbligo della redazione del bilancio secondo le norme dettate per le s.p.a a carico delle s.n.c. e s.a.s. quando tutti i soci a responsabilità illimitata siano società di capitali.

21 - Il conflitto di interessi di cui all'art. 2475ter, c.c., attiene all'esercizio del potere di amministrazione e non a quello eventuale di rappresentanza, pertanto un amministratore che ha la rappresentanza della società può validamente rappresentare la medesima nell'attuazione di una decisione di amministrazione con la quale sia in conflitto se non ha concorso alla sua formazione o se il suo voto non è stato determinate. In tal caso è opportuno che la delibera contenga anche l'autorizzazione a contrarre con se stesso.

22 - E' illegittima la previsione della nomina di procuratori generali o direttori generali che assorbano interamente i poteri gestori dell'organo amministrativo, perché non si può ammettere la dissociazione permanente tra titolarità del potere gestorio e suo esercizio; sono ammesse procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

23 - E' legittima la clausola simul stabunt simul cadent, anche se viene meno un solo amministratore.

24 - E' ammissibile un consiglio di amministrazione composto di due membri.

25 - E' legittima la clausola per cui in caso di parità prevale il voto del presidente purché il consiglio sia composto da più di due membri.

26 - Non è possibile prevedere come forma di elezione degli amministratori l'acclamazione, neppure in via alternativa rispetto ad altre modalità di nomina

CONTROLLO

1 - In mancanza di previsione dell'atto costitutivo, non è ammissibile l'introduzione del collegio sindacale ove non sia obbligatoria la sua adozione per legge ai sensi dell'art. 2477 C.C.

2 - La nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore ai sensi del primo comma dell'art. 2477 c.c., deve necessariamente essere accompagnata dalla determinazione delle competenze e dei poteri ad essi attribuiti.

MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO

1 - Il termine non inferiore a 30 giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto, termine previsto dall'art. 2481bis, secondo comma, c.c., non può essere ridotto per disposizione statutaria o con deliberazione assembleare adottata a maggioranza. E' tuttavia ammesso che tutti i soci della società rinuncino a tale termine di legge in riferimento allo specifico aumento di capitale deliberato.

2 - L'art. 2481bis, secondo comma, c.c., pone a carico della società l'obbligo di comunicazione del termine entro il quale il socio può sottoscrivere l'aumento di capitale.

La comunicazione può essere data o mediante invio di avviso al domicilio del socio, quale risultante dal libro soci, o direttamente

ai soci in assemblea, qualora alla stessa partecipino tutti i soci della società.

Non è consentito, nemmeno a mezzo di previsione statutaria, far decorrere detto termine dall'iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese, né dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci.

3 - L'art. 2481, secondo comma, c.c., che prevede che la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere "attuata" fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti, implicitamente consente che un aumento di capitale possa essere deliberato anche in presenza di un precedente aumento sottoscritto e non integralmente versato.

4 - E' possibile che l'assemblea con deliberazione adottata a maggioranza consenta, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, anche in assenza di una previsione in tal senso contenuta nell'atto costitutivo.

5 - E' possibile, ma solo con deliberazione adottata con il voto favorevole di tutti i soci partecipanti alla società, che l'assemblea deliberi che l'aumento di capitale possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, anche se l'atto costitutivo non preveda tale possibilità ed anche se si ricada nell'ipotesi di ricapitalizzazione della società, in esito a riduzione per perdite ex art. 2482ter, c.c.

6 - La riduzione reale del capitale di cui all'art. 2482, c.c., non è più legata al requisito dell'esuberanza del capitale rispetto all'oggetto sociale. Essa può essere deliberata senza obbligo di motivazione.

7 - L'inciso di cui all'art. 2482bis, secondo comma, c.c., "se l'atto costitutivo non prevede diversamente" anteposto in detta norma all'obbligo di depositare presso la sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'art. 2477 del collegio sindacale o del revisore, consente alla società di prevedere nell'atto costitutivo forme di accesso o di comunicazioni di tali documenti diversi dal deposito, quali ad es. la spedizione per posta al domicilio di ciascun socio, ovvero collegamento ad un sito internet della società ove quei documenti risultino accessibili. Consente inoltre di prevedere un termine di deposito più breve rispetto agli otto giorni previsti dalla legge per il deposito e anche di esentare la società dall'obbligo del previo deposito.

L'esenzione può concernere il solo deposito e non anche la presentazione della documentazione in assemblea senza cui la deliberazione di riduzione non potrebbe validamente adottarsi.

8 - I fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società di cui gli amministratori devono dare conto in assemblea ai sensi dell'art. 2482bis, terzo comma, c.c., consistono in fatti che incidono sulle prospettive future della società e quindi sulla previsione di andamento della stessa (ad esempio: stipulazione di un importante contratto), possono anche riguardare eventi sopravvenuti che abbiano inciso sulla entità della perdita riducendola o aumentandola.

In ogni caso il capitale, ai sensi del quarto comma, dell'art. 2482bis, c.c., deve essere ridotto sempre in proporzione delle perdite accertate e l'accertamento delle perdite è affidato ad un documento contabile quale è la relazione sulla situazione patrimoniale della società e non al resoconto orale degli eventi sopravvenuti effettuato nella riunione assembleare da parte degli amministratori.

9 - L'art. 2482bis, sesto comma, prevede che in caso di riduzione del capitale si applichi l'ultimo comma dell'art. 2446 c.c. in materia di s.p.a.

La norma richiamata consente la devoluzione al consiglio di amministrazione delle competenze dell'assemblea in ordine alla riduzione del capitale per perdite. Considerato il dato letterale della norma richiamata che prevede la deliberazione del consiglio di amministrazione si deve ritenere che la competenza spetti al consiglio collegialmente anche nel caso di amministratori operanti in regime di amministrazione disgiuntiva.

10 - L'art. 2482ter c.c. nel caso di perdita di oltre un terzo del capitale che riduca lo stesso al disotto del minimo legale, prevede al primo comma che l'assemblea possa deliberare la riduzione del capitale ed il contestuale aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Al secondo comma, e quindi in un comma separato fa salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società. Nel caso di trasformazione della società in modello associativo più semplice è pertanto possibile trasformare la società senza procedere alla previa riduzione del capitale.

11 - Non è necessaria la stima se si procede all'aumento mediante passaggio a capitale del fondo soci-aumento di capitale, o socioconto capitale, trattandosi di mezzi propri della società.

12 - Non è possibile aumentare il capitale mediante l'utilizzo della riserva legale.

13 - Per procedere alla riduzione del capitale per perdite deve essere presentata ai sensi dell'art. 2482bis, secondo comma, c.c., in assemblea, una situazione patrimoniale, redatta con i medesimi

criteri dell'ultimo bilancio e dalla quale emergano le perdite. Tale situazione non può essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'assemblea.

L'esposta procedura non trova applicazione qualora le perdite emergano in sede di approvazione del bilancio e le stesse vengano ripianate nella medesima assemblea o in una successiva che si tenga nelle immediatezze della prima.

14 - Non è ammissibile in alcun caso la riduzione parziale delle perdite, neppure in caso di riduzione facoltativa del capitale sociale.

15 - Nell'ipotesi in cui l'assemblea riduca il capitale per perdite e ne disponga la ricostituzione non è necessaria la contestuale sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dei soci ai quali deve comunque essere riconosciuto il diritto di opzione.

Rimane inteso che, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 2484 n. 4 c.c., fino a quando il deliberato aumento non sia sottoscritto per un ammontare almeno pari a quello del capitale minimo legale, la causa di scioglimento è attuale.

16 - E' possibile, ma solo con deliberazione adottata con il voto favorevole di tutti i soci partecipanti alla società, che l'assemblea deliberi che l'aumento di capitale possa essere liberato mediante conferimenti diversi dal danaro, anche se l'atto costitutivo non prevede tale possibilità e anche se si ricada nell'ipotesi di ricapitalizzazione della società, in esito a riduzione per perdite ex art. 2482ter c.c.

17 - Le decisioni di modifica dello statuto sono sottoposte, ai sensi dell'art. 2436, quinto comma, c.c., (richiamato dall'art. 2480 c.c.) alla condizione sospensiva di efficacia della loro iscrizione nel registro delle imprese.

E' quindi possibile, pendente la condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 1357 c.c.:

- a) adottare, anche non nella stessa assemblea, ulteriori delibere connesse o dipendenti da quella o da quelle ancora sospese (cosiddette "delibere a cascata");
- b) dare esecuzione alle delibere ancora inefficaci (ad esempio sottoscrivere un aumento di capitale contestualmente alla delibera che lo adotta);
- c) adottare delibere da parte di altri organi sociali in forza di poteri attribuiti dallo statuto in virtù di una delibera modificativa non ancora iscritta.

In tutti questi casi gli atti ulteriori: connessi, dipendenti o esecutivi di delibere non ancora efficaci, sono a loro volta sottoposti alla medesima condizione di efficacia dell'atto da cui traggono legittimazione.

18 - E' possibile modificare la data di chiusura dell'esercizio sociale a condizione che al fine di portare a regime tale modifica non sia previsto un esercizio ultrannuale.

Non sembra possibile adottare una delibera che riduca la durata di un esercizio sociale già chiuso, anche se il relativo bilancio non è stato ancora predisposto e approvato, perché con decisione dei soci si modificherebbero i tempi concessi agli amministratori e ai sindaci per gli adempimenti relativi alla redazione e presentazione del bilancio.

RECESSO

1 - Per le s.r.l. si deve ritenere che non sia sufficiente una qualsiasi modifica dell'oggetto, anche se di lieve entità, per legittimare il socio non consenziente ad esercitare il recesso, benchè l'art. 2473

c.c. parli semplicemente di “cambiamento dell’oggetto”, ma sia invece necessario un cambiamento significativo dell’attività sociale (così come prescrive espressamente l’art. 2437 c.c. per le società per azioni).

2 - In mancanza di una previsione dell’atto costitutivo disciplinante i termini di esercizio del recesso nei casi previsti dal primo comma dell’art. 2473 c.c. è applicabile per analogia la disciplina dettata dal primo comma dell’art. 2437bis, c.c.

3 - L’introduzione di un termine di durata in una società a tempo indeterminato, avendo come effetto l’eliminazione di una causa di recesso, attribuisce ai soli soci che non hanno consentito alla adozione di tale delibera il diritto di recesso.

PARTECIPAZIONI E LIMITI AL LORO TRASFERIMENTO

1 - La disciplina del trasferimento delle partecipazioni dettata dall’art. 2470 c.c. è inderogabile.

2 - Costituisce clausola di mero gradimento rimettere al potere discrezionale dei soggetti di cui all’art. 2469 c.c. la facoltà di concedere o meno il gradimento all’alienazione delle partecipazioni senza dettare condizioni specifiche oggettive alle quali subordinare il gradimento ed affidando quindi il giudizio alla discrezionalità dei soggetti preposti al gradimento.

3 - Non costituiscono clausole di mero gradimento quelle previsioni statutarie che predeterminino le qualità soggettive o le specifiche situazioni oggettive alle quali è subordinata la concessione del gradimento.

4 - L'esercizio della clausola di gradimento può essere delegato dal consiglio di amministrazione al comitato esecutivo.

5 - E' legittimo sottoporre i trasferimenti di partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, alla clausola statutaria di mero gradimento con il correttivo della previsione dell'obbligo di acquisto da parte dei soci o di un terzo in caso di diniego di gradimento.

In tal caso non compete al socio alienante il diritto di recesso.

6 - Costituisce clausola di gradimento (e non di mero gradimento) quella disposizione statutaria che rifiuti l'ingresso in società ad impresa o a persona titolare di impresa direttamente concorrenti o in palese conflitto di interessi.

7 - Non costituisce violazione del divieto di patti successori ed è legittima la clausola statutaria che attribuisca ai soci superstiti il diritto di acquistare, entro un determinato periodo di tempo e previo pagamento di un prezzo congruo da determinarsi secondo criteri prestabiliti, le partecipazioni già appartenute al defunto medesimo e pervenute agli eredi in forza della successione: e ciò in quanto il vincolo che ne deriva a carico dei soci è destinato a produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria, e quindi nel trasferimento per legge o per testamento, per cui la morte di uno dei soci costituisce soltanto il momento a decorrere dal quale può essere esercitata l'opzione per l'acquisto.

8 - La disposizione del secondo comma dell'art. 2466 c.c., nella parte in cui autorizza gli amministratori a vendere le quote del socio moroso per il valore risultante dall'ultimo bilancio, autorizza anche i medesimi amministratori a contrarre con se stessi qualora intendano acquistare dette quote nella qualità di soci o rappresen-

tanti di enti soci. Non si applica in ogni caso l'art. 2475-ter c.c..

9 - La facoltà prevista dal terzo comma dell'art. 2468 c.c. di prevedere l'attribuzione di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili a singoli soci non autorizza la creazione di "categorie di quote" aventi diritti diversi, è comunque possibile attribuire diritti particolari:

- 1) a singoli soci individuati nominativamente;
- 2) a singoli soci individuati per appartenenza a categorie omogenee (ad esempio ai titolari di una determinata partecipazione di minoranza o di maggioranza, a soci persone giuridiche, a residenti all'estero o in determinati comuni, a coloro che hanno compiuto una certa età o non l'hanno raggiunta, a cittadini di un determinato stato, e così via).

10 - Qualora l'atto costitutivo non disponga diversamente i diritti particolari ex art. 2468, terzo comma, c.c., sono attribuiti al singolo socio prescindendo dall'entità della sua partecipazione, pertanto in caso di alienazioni parziali della partecipazione detti diritti rimangono attribuiti per intero in capo al socio alienante. Nel caso in cui il singolo socio alieni per intero la sua partecipazione i diritti particolari ad esso attribuiti si estinguono e conseguentemente si espandono quelli degli altri soci. E' comunque possibile che l'atto costitutivo disponga diversamente nel senso di ammettere la trasferibilità dei diritti agli aventi causa del socio, a discrezione di quest'ultimo, o di altro socio, prescindendo o meno dall'entità della quota trasferita.

11 - Essendo i diritti particolari ex art. 2468, terzo comma, c.c., attribuiti a singoli soci, gli stessi non possono appartenere a chi non è più socio o deve ancora diventarlo. E' illegittima una diversa previsione dell'atto costitutivo.

12 - Tra i diritti particolari attribuibili a singoli soci ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c., rientrano:

- 1) il diritto di nomina e/o revoca di uno o più amministratori;
- 2) il diritto di nomina di uno o più sindaci o revisori;
- 3) il diritto di veto su determinate decisioni riguardanti l'amministrazione della società.

13 - Il diritto di recesso previsto dal secondo comma dell'art. 2469 c.c. è esercitabile:

- 1) in qualsiasi momento, nel caso in cui l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni;
- 2) solo in seguito al diniego di gradimento, nel caso in cui l'atto costitutivo subordini il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti.

Detto diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società adotta una delibera che abolisce la previsione di intrasferibilità delle partecipazioni o venga concesso il gradimento inizialmente negato.

14 - Nel caso in cui l'atto costitutivo ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte della partecipazione di un socio deceduto, agli eredi di detto socio non viene attribuita la qualità di soci. Pertanto ai medesimi non compete una facoltà di recesso in senso tecnico, come letteralmente proposto dall'art. 2469, secondo comma, c.c., bensì il diritto alla liquidazione della partecipazione secondo le modalità previste per il recesso.

15 - Stante la necessità di salvaguardare l'attualità dello statuto sociale, è quanto mai opportuno che la clausola attributiva di particolari diritti amministrativi ai soci contenga anche una delega

all'organo amministrativo (simile a quella prevista dall'art. 2481bis, ultimo comma, c.c. in materia di aumento del capitale sociale) relativa al deposito presso il registro delle imprese, sotto la propria responsabilità, di un testo aggiornato dello statuto sociale, adeguato nella clausola attributiva di particolari diritti a singoli soci, qualora muti la persona del socio cui spettano detti diritti.

16 - Ai limiti eventualmente previsti nell'atto costitutivo in merito alla libera possibilità di costituire in pegno le quote si applica la disciplina dei limiti alla circolazione delle quote dettata dall'art. 2469 c.c., compreso il diritto di recesso.

17 - Le limitazioni non contenute nello statuto, o non previste da norme di legge, alla circolazione delle partecipazioni hanno efficacia meramente obbligatoria e non sono quindi opponibili alla società ed ai terzi.

18 - Nello statuto è possibile prevedere sia le clausole di prelazione con efficacia reale sia quelle con efficacia obbligatoria.

19 - L'offerta di prelazione è valida quando ricorrono tutti gli elementi per informare in modo completo i soci o la società sui termini del contratto che si vuole offrire, e quindi contenere l'indicazione del prezzo delle partecipazioni, le modalità di pagamento dello stesso, nonché le eventuali ulteriori indicazioni richieste dallo statuto.

20 - E' legittima, ove statutariamente prevista, la clausola di prelazione che consenta la possibilità di offerta cumulativa da parte di una pluralità di soci ad un prezzo globale

21 - La clausola di prelazione è legittimamente applicabile anche ai negozi a titolo gratuito, o con corrispettivo infungibile, soltanto

ove siano previsti dei meccanismi correttivi (valutazione a mezzo arbitratori), che consentano al socio che intendeva trasferire le partecipazioni di realizzare il valore economico delle stesse.

22 - Può ritenersi legittima la clausola di prelazione che consenta all'offerente di non accettare il prezzo determinato dagli arbitratori, ritirando l'offerta entro un termine prefissato.

23 - E' legittima l'applicazione della clausola di prelazione anche alla cessione dell'usufrutto sulle partecipazioni.

TITOLI DI DEBITO

1 - La previsione dell'atto costitutivo che autorizza una s.r.l. ad emettere titoli di debito ex art. 2483 c.c. deve obbligatoriamente contenere l'attribuzione della relativa competenza agli amministratori o ai soci, mentre non vi è alcun obbligo di prevedere limiti, modalità e maggioranze necessarie per la decisione. In caso di difetto di tali previsioni la decisione di emettere i titoli di debito determinerà limiti e modalità dell'emissione e sarà adottata con le maggioranze ordinarie previste dall'atto costitutivo.

SOCIETÀ
COOPERATIVE

1 - La disposizione del terzo comma dell'art. 2522 c.c. deve essere interpretata nel senso che una cooperativa che al momento della sua costituzione aveva un numero di soci pari o superiore a nove non si scioglie se successivamente il numero di soci diventi inferiore a detta entità qualora abbia adottato, prima della riduzione, le norme della s.r.l. ed abbia quali soci solo persone fisiche.

2 - Le cooperative che non rientrano nelle ipotesi previste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., e che non abbiano emesso strumenti finanziari non partecipativi, non hanno l'obbligo di nominare il collegio sindacale, indipendentemente dalla circostanza che abbiano adottato le norme della s.r.l. o quelle della s.p.a.

3 - L'art. 2437ter c.c. non si applica alle società cooperative.

SOCIETÀ
CONSORTILI

1 - E' legittima la costituzione di una società consortile che abbia per oggetto la stipulazione anche di un solo contratto, in particolare di appalto, che comporti lo svolgimento di un'attività complessa e articolata.

2 - Il regime delle prestazioni accessorie, dettato dall'art. 2345 c.c. è derogato dall'art. 2615ter c.c. soltanto riguardo alla previsione di versamenti di denaro; si reputano quindi illegittime quelle clausole che si risolvano in obblighi di fare o di dare diversi da quelli cui al citato art. 2615ter e non rientranti tra quelle genericamente previste dall'art. 2345c.c.

SOCIETÀ
DI PERSONE

1 - Una società, tanto di capitali quanto di persone, socia di una società di persone può essere legittimamente nominata amministratore di quest'ultima. In tal caso il soggetto amministratore è l'ente società di capitali o di persone socia e non una persona da questa indicata.

2 - E' ammessa la partecipazione di una fondazione o di una associazione, aventi o no personalità giuridica, in una società di persone.

3 - L'art. 111ter delle disposizioni di attuazione del c.c. si applica a tutti i tipi di società, quindi anche alle società di persone che nei patti sociali abbiano recepito detta normativa.

Elementi formali e aspetti generali	Pag.	9
Società per azioni	Pag.	25
Società a responsabilità limitata	Pag.	43
Società cooperative	Pag.	67
Società consortili	Pag.	71
Società di persone	Pag.	75

Stampa Cortella Verona

